

Nuova legge sanitaria del Cantone di Soletta

A fine 2017 il Cantone di Soletta ha messo in consultazione una revisione totale della legge sanitaria. Il risultato è ora disponibile e dovrebbe entrare in vigore nell'autunno del 2019.

In linea con l'attuale legge e l'orientamento della revisione totale, l'OmL TC ha chiesto nella sua presa di posizione, congiuntamente a Dakomed, che la Terapia Complementare nel suo insieme e la professione del/della Terapista Complementare con Diploma Federale continuino a non essere soggetti all'obbligo di autorizzazione. Tuttavia, l'obbligo di notifica nei confronti del dipartimento competente deve permanere a sussistere e deve essere concepito in modo che comporti un esonero dal pagamento dell'IVA.

Nessun obbligo di autorizzazione

Nel suo decreto esplicativo relativo alla nuova legge sanitaria, che entrerà presumibilmente in vigore il 1° settembre 2019, il Consiglio di Stato scrive quanto segue: «Generalmente le persone con attività disciplinate da un diploma federale riconosciuto (p.es. Terapiste e Terapisti Complementari) non sottostanno all'obbligo di autorizzazione a norma di legge. Tuttavia, singole attività, per le quali sussiste un elevato pericolo potenziale, possono essere assoggettate all'obbligo di autorizzazione tramite ordinanza in caso di necessità comprovata (art. 8 cpv. 1 lett. f)».

Cita inoltre: «Solo alcune attività per cui sussiste un elevato pericolo potenziale vengono assoggettate singolarmente tramite ordinanza all'obbligo di autorizzazione. In particolare, i fisioterapisti per animali sono considerati non assoggettabili all'obbligo di autorizzazione. Lo stesso vale per le terapiste e i terapisti complementari con diploma federale.»

Obbligo di notifica

Il tenore dell'art. 10 della nuova legge sanitaria resta invariato:

«¹ Tutte le altre attività professionali o remunerate che servono a eliminare disturbi di salute o a migliorare lo stato di salute di persone e animali, sottostanno alla vigilanza del dipartimento.»

«² Le persone che esercitano un'attività **senza autorizzazione** conformemente al capoverso 1 sottostanno **all'obbligo di informazione e di notifica nei confronti del dipartimento.**»

L'art. 13 dell'ordinanza d'esecuzione finora vigente cita in merito: «Tutte le attività professionali o remunerate non espressamente disciplinate in questa ordinanza, che si occupano di disturbi funzionali fisici o psichici, sottostanno alla vigilanza del dipartimento e vanno notificate all'ufficio della sanità. **Unitamente alla notifica occorre inoltre indicazioni sull'attuale attività e una descrizione* dettagliata sull'attività prevista.**»

L'attuale prassi di notifica non comporta un esonero dal pagamento dell'IVA. L'OmL TC si impegnerà affinché la nuova ordinanza d'esecuzione venga formulata ancora più chiaramente a suo favore riguardo l'assoggettamento all'IVA.

* **Notifica scritta (dati personali, luogo dell'ambulatorio, data di apertura, offerta) a:**

Gesundheitsamt Kanton Solothurn, Ambassadorshof / Riedholzplatz 3, 4509 Soletta
gesundheitsamt@ddi.so.ch